

quanto modificato in seguito alla deliberazione di ieri che escludeva la riforma dell'ordinamento scolastico dal disegno di legge, il che significa che gl'insegnanti non possono essere considerati in questo articolo 14, bensì nel 15, cioè in quei personali non contemplati nella riforma.

Quindi l'articolo 14 su cui si dovrebbe aprire la discussione nella sua prima parte dovrebbe dire:

« A decorrere dal 1º marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, è concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata ».

Il resto rimane come prima.

Avverto ancora, poichè vedo che sono stati presentati a questo articolo alcuni emendamenti che riguardano i maestri, che questa questione sarebbe opportuno farla sull'articolo 15, e non sul 14.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il primo emendamento è quello dell'onorevole Casalini, il quale propone la sostituzione dell'intero articolo. In sostanza però si tratta di una serie di emendamenti ai vari commi dell'articolo 14. Egli quindi potrà parlarne quando verranno in discussione i singoli commi.

Cominciamo dal primo comma.

V'è anzitutto il seguente emendamento dell'onorevole Mancini:

« Nel comma primo, dopo le parole:

« Compresi gli insegnanti, aggiungere: di ogni ordine di scuole ».

Ma siccome si riferisce agli insegnanti, lo svolgerà all'articolo 15.

MANCINI AUGUSTO. D'accordo.

PRESIDENTE. Così pure dovrebbe essere svolto all'articolo 15 l'emendamento degli onorevoli Calò e Fazio:

« Nel primo comma alle parole: compresi gl'insegnanti e i capi d'Istituto, sostituire le altre: compresi gl'insegnanti superiori, medi ed elementari e i capi d'Istituto ».

CALÒ. Vorrei fare una osservazione pregiudiziale. Non mi pare che possa essere ovvio che tutta questa materia degli insegnanti si debba discutere all'articolo 15, chè a quell'articolo 15 si tratta del personale

su cui non si fanno economie, ma al quale si dà un assegno in misura inferiore.

DE NAVA, ministro del tesoro. Si potrà anche aumentare.

BONOMI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Da due terzi all'intero.

CALÒ. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Negretti, Cingolani, Milani, Mattei-Gentili, Sensi, Berardelli, Jacini, Grandi, Montini, Imberti:

« Al primo comma alle parole: compresi gl'insegnanti, i capi d'Istituto, sostituire: compresi i capi d'Istituto, gli insegnanti superiori, medi ed elementari tanto dei ruoli provinciali quanto dei ruoli comunali e le insegnanti degli Asili e Giardini d'Infanzia modello annessi alle Regie scuole normali e di ginnasi magistrali ».

Ma anche questo emendamento si riferisce all'articolo 15.

Segue l'emendamento dell'onorevole Di Fausto:

« Dopo le parole del primo comma: ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, aggiungere le altre: il personale dei magazzinieri di vendita dei Monopoli industriali, con aggio inferiore a lire 14,000 ».

Ma l'onorevole Di Fausto non è presente, si intende vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento degli onorevoli Carapelle, Di Fausto e Cingolani:

« Al primo comma alle parole: un assegno mensile temporaneo, sostituire le altre: un aumento mensile temporaneo di stipendio ».

Onorevole Carapelle vi insiste?

CARAPELLE. Vi insisto. In sostanza questo emendamento si può dire sia stato già accolto dalla Commissione poichè nell'articolo 17 si dice che è imputabile agli effetti della pensione l'assegno mensile temporaneo di cui a questo articolo, ma forse sarebbe più chiaro stabilire che questo assegno è considerato come un aumento mensile temporaneo di stipendio.

BONOMI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Vorrei pregare l'onorevole Carapelle di ritornare alla